

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 770

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(TAJANI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GIORGETTI)**

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PIANTEDOSI)**

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(CROSETTO)**

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**(SALVINI)**

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**(PICHETTO FRATIN)**

CON IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

**(MUSUMECI)**

E CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**(LOLLOBRIGIDA)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la  
Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche  
esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022

---

*Presentato il 13 gennaio 2023*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — I negoziati per la stipulazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive sono stati avviati nel gennaio 2020, dando seguito a quanto indicato nella Dichiarazione Congiunta firmata dall'onorevole Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal suo omologo croato Grlić-Radman in occasione della quarta sessione del Comitato di coordinamento dei Ministri Italia-Croazia, svoltasi nel novembre 2020.

Nel frattempo, il 5 febbraio 2021, il Parlamento croato ha proclamato la propria zona economica esclusiva (ZEE) nel Mare Adriatico, stabilendo provvisoriamente come delimitazione quella prevista dall'Accordo italo-jugoslavo del 1968 sulla piattaforma continentale, nelle more del raggiungimento di accordi di delimitazione con gli altri Stati costieri interessati, tra cui anche l'Italia.

Il presente Accordo discende dalla necessità di dare seguito alla legge 14 giugno 2021, n. 91, recante istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale, che autorizza l'istituzione della ZEE italiana, prevedendo che i suoi limiti esterni siano determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia.

L'Accordo sulla delimitazione delle zone economiche esclusive tra l'Italia e la Croazia è stato sottoscritto in occasione della quinta sessione del Comitato di coordinamento dei Ministri Italia-Croazia, svoltasi a Roma il 24 maggio 2022.

Norma centrale dell'accordo è l'articolo 1, il quale stabilisce che la linea di confine delle zone economiche esclusive marittime su cui le parti hanno il diritto di esercitare, rispettivamente, i loro diritti sovrani o la loro giurisdizione ai sensi del diritto internazionale coincide con il confine della piattaforma continentale tra i

due Stati, in conformità all'Accordo del 1968, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, n. 830, e all'Accordo per la correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale del 2005, specificandone anche le coordinate definite tra le Parti ed espresse secondo il metodo WGS-84, che è quello attualmente utilizzato nella cartografia.

Per quanto attiene alla definizione della linea di delimitazione nel punto di congiunzione tra Italia, Croazia e Montenegro, l'intesa rinvia la sua definizione a un accordo successivo da raggiungere con quest'ultimo Paese.

L'articolo 2 precisa che l'attuazione dell'Accordo non pregiudica: le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia; i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati dalle parti nella propria ZEE in conformità all'articolo 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982; le disposizioni dell'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva.

L'articolo 3 riguarda le modalità di soluzione delle controversie derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo, disciplinate in conformità a quanto disposto al riguardo dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle relative Dichiarazioni interpretative fatte dall'Italia e dalla Croazia.

Ai sensi dell'articolo 4, l'Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti si comunicano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Al testo dell'Accordo, come indicato nel preambolo, si è affiancata una dichia-

razione, riportata in allegato alla presente relazione illustrativa, che è stata del pari sottoscritta in occasione della quinta sessione del Comitato dei Ministri Italia-Croazia, con la quale le Parti si impegnano, sotto il profilo politico, a creare un meccanismo di coordinamento sulla ge-

stione delle risorse ittiche nel Mare Adriatico, da attivare preventivamente in presenza di possibili cambiamenti riguardanti il regime di pesca in vigore nelle rispettive zone economiche esclusive, anche in relazione all'introduzione di possibili misure di tutela delle risorse ittiche.

### **Joint Declaration on Adriatic Sea's Resources**

Italy and Croatia share interests and priorities within the EU and in international fora. The excellent level of their bilateral relations is expressed by the work of the Coordination Committee of Ministers established with the Memorandum on Cooperation between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia signed in Zagreb on 12 January 2009.

In line with the Common Fisheries Policy of the European Union, Rome and Zagreb are engaged in a balanced and sustainable management of biological resources of the Adriatic Sea, while taking into account the two Countries' sustainable development goals.

They are specifically concerned with the fragility of their respective coastal regions, to which fish stocks and fishing practices and activities represent a source of revenue and employment for both Countries.

In order to address together common challenges, the Italian and Croatian delegations agree to hold consultations with a view, inter alia, to monitoring the impact that potential changes in the legal framework may have on the interests of the two Countries' populations.

In this spirit, the Italian and Croatian delegations agree also to strengthen their dialogue in order to express a common position on the EU's decisions on fisheries, where this is deemed possible.

The bilateral consultations inaugurated today will focus on our common interest to ensure environmental sustainability in the Adriatic Sea while preserving maritime jobs and income generating activities in both Countries.



The consultations will be held with a view to assess and evaluate the impact, inter alia, of a number of variables that might affect the current fishing practices and activities, including climate changes, environmental challenges, changes in the laws and regulations governing fishing activities in the respective Exclusive Economic Zones.

Any such consultation is without prejudice to the exercise of the sovereignty, sovereign rights and jurisdiction of each State and will be in accordance with national laws of Italy and Croatia as well as international law and EU acquis/law.

Done at Rome on 24 May 2022, in two originals in the English language.


**For the Government of  
the Italian Republic**

Luiji Di Maio  
Minister of Foreign Affairs and  
International Cooperation



**For the Government of  
the Republic of Croatia**

Gordan Grlić Radman  
Minister of Foreign and  
European Affairs



## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, non risultano aspetti che possano implicare oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Gli oneri che potrebbero derivare dal ricorso al Tribunale internazionale del diritto del mare, alla Corte internazionale di giustizia o ad un tribunale arbitrale scelto ai sensi dell'articolo 3, si configurano come spese meramente eventuali. Ove tuttavia da tale ricorso dovessero derivare spese a carico dell'erario, esse saranno quantificate con apposito provvedimento normativo.



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

*Prof. Pisanotta*



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo in titolo, avente ad oggetto la delimitazione delle zone economiche esclusive tra i due Paesi firmatari.
- 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica mediante legge formale degli accordi internazionali che comportano variazioni del territorio nazionale. L'Accordo sulla delimitazione delle zone economiche esclusive tra l'Italia e la Croazia è fondato sulla necessità di dare seguito alla legge 14 giugno 2021, n. 91, recante "Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale", che autorizza l'istituzione della ZEE italiana, prevedendo che i suoi limiti esterni siano determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.
- 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.
- 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità.
- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Peraltro, sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.
- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione" poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.
- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato non risultano esistere progetti di legge vertenti sulla stessa o su analoga materia.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di analogo oggetto.

#### PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento risulta compatibile con la disciplina comunitaria.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame, definendo le zone economiche esclusive, non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

#### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge, che non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sussistenti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.


**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR**

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022”, in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 14.12.2022

Il Capo dell’Ufficio Legislativo  
Min. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO  
TRA  
LA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
LA REPUBBLICA DI CROAZIA  
SULLA DELIMITAZIONE DELLE ZONE ECONOMICHE ESCLUSIVE**

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia (di seguito denominate le "Parti"),

DESIDERANDO rafforzare i legami di buon vicinato e cooperazione tra le Parti;

PRENDENDO ATTO della Dichiarazione Congiunta sulle risorse nell'Adriatico firmata a Roma il 24 maggio 2002;

CONSAPEVOLI della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali i due Stati hanno titolo a esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani e la propria giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale;

TENENDO CONTO delle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, di cui la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sono Parte;

RICHIAMANDO le disposizioni dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sulla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi fatto a Roma l'8 gennaio 1968, in vigore tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia (di seguito "l'Accordo del 1968"), nonché l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla puntuale determinazione della linea di delimitazione della piattaforma continentale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia, fatto a Roma il 22 e 29 luglio 2005 ed entrato in vigore il 2 agosto 2005 (di seguito "Accordo per la correzione tecnica del 2005");

HANNO CONCORDATO quanto segue:

**Articolo 1**

1. La linea di confine delle zone economiche esclusive su cui le Parti hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani e la propria giurisdizione ai sensi del diritto internazionale coincide con il confine della piattaforma continentale tra le Parti in conformità all'Accordo del 1968 e all'Accordo per la correzione tecnica del 2005.



2. Le coordinate della linea di confine qui definite tra le Parti ed espresse nel sistema cartografico WGS-84 sono le seguenti:

1	45°27'13"	13°12'40"
2	45°25'43"	13°11'07"
3	45°20'07"	13°05'55"
4	45°16'49"	13°03'40"
5	45°12'19"	13°01'01"
6	45°11'04"	13°00'10"
7	44°58'28"	13°04'22"
8	44°46'13"	13°06'07"
9	44°44'13"	13°06'34"
10	44°30'10"	13°07'46"
11	44°28'34"	13°10'43"
12	44°28'01"	13°11'34"
13	44°17'46"	13°27'55"
14	44°12'37"	13°37'52"
15	44°10'46"	13°40'01"
16	44°00'37"	14°00'55"
17	43°57'37"	14°04'49"
18	43°54'10"	14°10'07"
19	43°43'01"	14°21'16"
20	43°40'16"	14°23'31"
21	43°38'31"	14°24'34"

22	43°35'58"	14°26'16"
23	43°31'55"	14°30'07"
24	43°29'55"	14°31'49"
25	43°25'19"	14°35'07"
26	43°12'52"	14°46'01"
27	43°10'28"	14°47'52"
28	43°03'46"	14°54'40"
29	43°00'52"	14°57'49"
30	42°59'16"	15°00'37"
31	42°47'49"	15°09'28"
32	42°36'46"	15°21'46"
33	42°29'34"	15°44'46"
34	42°26'11"	15°59'32"
35	42°11'36"	16°13'38"
36	42°16'53"	16°34'30"
37	42°15'59"	16°37'04"
38	42°07'02"	16°56'37"
39	41°59'29"	17°12'54"
40	41°54'44"	17°18'42"
41	41°50'05"	17°37'03"
42	41°38'20"	17°59'51"

3. Dal punto 42 di cui al comma precedente, la linea di delimitazione prosegue fino ad un punto che sarà concordato con lo Stato terzo interessato.

### Articolo 2

Il presente Accordo non pregiudica:

- a. le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e regolamenti dell'Unione Europea in materia;
- b. i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati da ciascuna Parte nella propria zona economica esclusiva in conformità all'art. 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
- c. le disposizioni di cui all'art. 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli altri Stati nella zona economica esclusiva delle Parti.



**Articolo 3**

1. Le Parti si impegnano a risolvere, attraverso consultazioni e negoziazioni dirette, qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo.
2. Se tale controversia non viene risolta entro quattro mesi (4) dalla data in cui una delle Parti abbia notificato all'altra la sua intenzione di avviare la procedura prevista nel precedente comma, ciascuna Parte può sottoporre tale controversia al Tribunale Internazionale del diritto del mare, alla Corte Internazionale di Giustizia o ad un tribunale arbitrale costituito ai sensi dell'Allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
3. Per l'individuazione della corte o del tribunale cui potrà essere sottoposta la controversia ai sensi del comma precedente, si applicano *mutatis mutandis* l'articolo 287 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e le Dichiarazioni rese ai sensi del medesimo articolo dalle Parti.


**Articolo 4**

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti si sono reciprocamente notificate, attraverso i canali diplomatici, l'espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.


In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 24 maggio 2022, in due originali, ciascuno in lingua italiana, croata e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione del presente Accordo, prevale il testo in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica di Croazia



**AGREEMENT  
BETWEEN  
THE ITALIAN REPUBLIC  
AND  
THE REPUBLIC OF CROATIA  
ON THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONES**

The Italian Republic and the Republic of Croatia (hereinafter the "Parties"),

DESIRING to strengthen the ties of good-neighbourliness and cooperation between the two Parties;

TAKING NOTE of the Joint Declaration on the Adriatic Sea's resources signed in Rome on 24 May 2022;

AWARE of the need to delimit precisely the maritime zones over which the two states are entitled to exercise, respectively, their sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law;

TAKING INTO ACCOUNT the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea done at Montego Bay on 10 December 1982, to which the Italian Republic and the Republic of Croatia are Parties;

RECALLING the provisions of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia on the delimitation of the continental shelf between the two countries, done at Rome on 8 January 1968, in force between the Italian Republic and the Republic of Croatia (hereinafter "the Agreement of 1968"), as well as the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia on accurate determination of the delimitation line of the continental shelf between the Italian Republic and the Republic of Croatia, done at Rome on 22 and 29 July 2005 and entered into force on 2 August 2005 (hereinafter "the technical adjustment Agreement of 2005");

HAVE AGREED as follows:

**Article 1**

1. The boundary line of the exclusive economic zones to which the Parties are entitled to exercise, respectively, their sovereign rights and jurisdiction under international law coincides with the continental shelf boundary between the Parties in accordance with the Agreement of 1968 and the technical adjustment Agreement of 2005.



2. The coordinates of the boundary line hereby agreed by the Parties and expressed in the WGS-84 datum are the following:

1	45°27'13"	13°12'40"	22	43°35'58"	14°26'16"
2	45°25'43"	13°11'07"	23	43°31'55"	14°30'07"
3	45°20'07"	13°05'55"	24	43°29'55"	14°31'49"
4	45°16'49"	13°03'40"	25	43°25'19"	14°35'07"
5	45°12'19"	13°01'01"	26	43°12'52"	14°46'01"
6	45°11'04"	13°00'10"	27	43°10'28"	14°47'52"
7	44°58'28"	13°04'22"	28	43°03'46"	14°54'40"
8	44°46'13"	13°06'07"	29	43°00'52"	14°57'49"
9	44°44'13"	13°06'34"	30	42°59'16"	15°00'37"
10	44°30'10"	13°07'46"	31	42°47'49"	15°09'28"
11	44°28'34"	13°10'43"	32	42°36'46"	15°21'46"
12	44°28'01"	13°11'34"	33	42°29'34"	15°44'46"
13	44°17'46"	13°27'55"	34	42°26'11"	15°59'32"
14	44°12'37"	13°37'52"	35	42°11'36"	16°13'38"
15	44°10'46"	13°40'01"	36	42°16'53"	16°34'30"
16	44°00'37"	14°00'55"	37	42°15'59"	16°37'04"
17	43°57'37"	14°04'49"	38	42°07'02"	16°56'37"
18	43°54'10"	14°10'07"	39	41°59'29"	17°12'54"
19	43°43'01"	14°21'16"	40	41°54'44"	17°18'42"
20	43°40'16"	14°23'31"	41	41°50'05"	17°37'03"
21	43°38'31"	14°24'34"	42	41°38'20"	17°59'51"

3. From point 42 referred to in the previous paragraph, the delimitation line continues to a point which shall be agreed with the third State concerned.

#### Article 2

This Agreement is without prejudice to:

- fishing activities carried out in conformity with applicable EU rules and regulations;
- the sovereign rights and the jurisdiction exercised by each Party in its exclusive economic zone in conformity with Article 56 of the United Nations Convention on the Law of the Sea;
- the provisions of Article 58 of the United Nations Convention on the Law of the Sea regarding the rights, freedoms and duties of other States in the exclusive economic zone of the Parties.



**Article 3**

1. The Parties commit themselves to settle, through direct consultations or negotiations, any dispute which may arise concerning the interpretation or application of this Agreement.
2. If such a dispute is not settled within four (4) months from the date on which one of the Parties gave notice of its intention to initiate the procedure provided for in the previous paragraph, either Party may submit the dispute to the International Tribunal for the Law of the Sea, to the International Court of Justice or to an Arbitral Tribunal constituted in accordance with Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea.
3. For the identification of the court or tribunal to which a dispute may be submitted according to the previous paragraph, Article 287 of the United Nations Convention on the Law of the Sea and the Declarations made under the same article by the Parties shall apply *mutatis mutandis*.


**Article 4**

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification by which the Parties have notified each other, through diplomatic channels, of the completion of their internal procedures necessary for its entry into force.


In witness thereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE at Rome on 24 May 2022, in two originals, each in the Italian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.


**For the Italian Republic**



**For the Republic of Croatia**



PAGINA BIANCA



\*19PDL0023110\*